

1. È obbligatorio ricavare appositi spazi a parcheggio ad uso privato nelle nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e nelle aree di pertinenza degli stessi, nella misura non inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione destinati a residenza, **e comunque per ogni nuovo alloggio dovranno essere realizzati un posto auto di superficie non inferiore a mq. 15,00 con profondità minima di ml 4,50 all'interno dell'edificio ed un ulteriore posto auto nello scoperto di pertinenza del lotto o con l'utilizzo di eventuali portici condominiali o ad uso dei singoli alloggi, avente le medesime dimensioni con lunghezza minima di ml 5,00. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni previste nelle schede di cui all'allegato 2 – Abaco dei tipi edilizi. (1)**

2. La quantità minima di superficie destinata a servizi pubblici per i complessi commerciali, il terziario diffuso, le attività direzionali non può essere inferiore:

- a) nelle zone B, C1 e D1, D2 ad esclusione delle aree destinate alla costruzione di nuovi insediamenti all'interno dei perimetri relativi agli S.U.A. vigenti, a quelli relativi ai comparti obbligatori ovvero a quelli riservati ai progetti-norma, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
- b) nelle zone C2 e D1, D2 limitatamente alle aree destinate alla costruzione di nuovi insediamenti all'interno dei perimetri relativi agli S.U.A. vigenti, a quelli relativi ai comparti obbligatori ovvero a quelli riservati ai progetti-norma, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;

3. Almeno la metà della superficie di cui al comma precedente deve essere destinata a parcheggio; tale rapporto può essere conseguito entro il limite del 50% anche mediante vincolo di destinazione di aree private; e comunque nel rispetto dei minimi previsti dalla L.R. 37/99 e contenuti negli artt. 29, 30, 37, 40, 41 delle presenti N.T.A., per quanto riguarda le attività commerciali.

4. Per gli edifici destinati ad attività ricettiva alberghiera è obbligatorio ricavare appositi spazi a parcheggio ad uso privato negli edifici e nelle pertinenze degli stessi nella misura non inferiore ad un posto macchina per ogni camera; i parcheggi ricavati nelle aree scoperte devono essere realizzati con materiale permeabile.

5. Quando non risultasse possibile garantire le quantità minime di parcheggio di cui ai precedenti commi negli interventi di ampliamento e/o cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, senza compromettere gravemente l'integrità strutturale e/o funzionale dell'edificio oggetto d'intervento, il Comune può richiedere la monetizzazione degli stessi sulla base dei costi reali di realizzazione.

(1) Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 07.06.2004, avente ad oggetto: "**Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche e integrazioni su vari articoli Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio. Controdeduzioni sulle osservazioni ed approvazione**", in vigore dal 31.07.2004.